



Diritti e Doveri del Cittadino

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

- A) COSTITUZIONE ITALIANA
- B) LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGI COSTITUZIONALI
- C) FONTI INTERNAZIONALI
- D) LEGGE ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
- E) REGOLAMENTI
- F) LEGGI REGIONALI
- G) FONTI EXTRA-TIPICHE

LA COSTITUZIONE ITALIANA

- **E' LA FONTE FONDAMENTALE DELLO STATO.**
- **E' UN ATTO PRODOTTO DAL POTERE COSTITUENTE, DAL POTERE POLITICO ASSOLUTO E SOVRANO. E' UN POTERE STRAORDINARIO ED IR RIPETIBILE.**

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGI COSTITUZIONALI

Sono fonti previste dall'art. [138](#) della [Costituzione](#), il quale prefigura un procedimento "aggravato" rispetto a quello legislativo ordinario:

è necessaria, da parte delle due camere, una doppia deliberazione, l'una dall'altra a distanza non inferiore di tre mesi, richiedendosi per la seconda deliberazione la maggioranza assoluta dei membri del collegio (e non la maggioranza dei votanti), con la possibilità, ove non si raggiunga la superiore maggioranza dei due terzi, che il perfezionamento dell'atto sia subordinato all'esito di un *referendum* confermativo (entro tre mesi dalla pubblicazione della disposizione) a tutela delle minoranze.

FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

L'[ordinamento internazionale](#) e quello interno convivono su piani paralleli, essendo espressione di distinti processi di integrazione politica. Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte dell'ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il termine di "adattamento", che può essere automatico o speciale.

L'adattamento automatico o generale è previsto dall'art. [10](#) della Costituzione, laddove dispone che **«l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».**

(cioè le [consuetudini internazionali](#)).

LA LEGGE E GLI ATTI AVENTE FORZA DI LEGGE

La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al [Parlamento](#) può anche essere esercitata dal [Governo](#). Può infatti essere delegata, in base all'art. [76](#), determinando così la posizione in essere di una legge ([decreti legislativi](#)) da parte del Governo, avendo il Parlamento indicato oggetto, limiti temporali e ambito di competenza in una precedente legge delega. Inoltre può direttamente essere esercitata dal Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza ([Art. 77 Cost.](#)), chiedendosi però, a pena di inefficacia ex tunc dell'atto, la conversione in legge entro sessanta giorni ([decreti legge](#)).

Ulteriore fonte avente forza e valore di legge, pur con i rilevanti limiti derivanti dal testo costituzionale e dalla giurisprudenza della [Corte costituzionale](#), è il [referendum](#) abrogativo previsto dall'art. [75](#) della Costituzione.

IL PARLAMENTO DICE AL GOVERNO

- Fai tu la legge al posto mio
- **DECRETO LEGISLATIVO**
- Oppure il governo crea la legge senza la delega del parlamento
- **DECRETO LEGISLATIVO**

REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO

- Sono fonti di diritto secondario.

LEGGI REGIONALI

L'art. 117 della COSTITUZIONE:

la competenza esclusiva dello Stato;

la competenza ripartita tra Stato e Regioni

(entrambe, nelle materie espressamente indicate);

la competenza esclusiva delle Regioni,

in tutte le materie non enumerate

(principio di residualità).

FONTI EXTRA ORDINEM

Le fonti *extra ordinem*, consistenti in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale;

Tra queste vanno ricordate:

le regole convenzionali, ossia le conseguenze generali involontarie e necessarie di atti particolari volontari;

le consuetudini, ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica ;

le regole di correttezza costituzionale, ossia la moralità pubblica, la cui violazione non comporta conseguenze (in caso contrario, si tratterebbe di convenzioni).

COSTITUZIONE

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (mandato dell'autorità giudiziaria, GIP-polizia). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza (polizia) può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria (GIP) e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (ci sono 4 giorni per non convalidare l'arresto, l'unica eccezione è la flagranza di reato). È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (intimidire, picchiare). La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (custodia cautelare in attesa di giudizio per reiterazione reato, inquinamento prove, fuga).

SPIEGAZIONE ART. 13

Costituzione

Spiegazione

- * È vietata ogni violenza fisica e morale alle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.
- * Tale libertà va intesa sia come libertà fisica (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute) che come libertà morale (libertà di manifestare il proprio pensiero, libertà religiosa) (assenza di pressioni che possono condizionare le decisioni)
- * La presenza della parola "legge" (=atto normativo emanato dal Parlamento) evidenzia una riserva di legge: garanzia che stabilisce che quella materia è riservata al Parlamento.
- * La presenza dell'enunciazione "atto motivato dall'autorità giudiziaria" evidenzia una riserva di giurisdizione: solo i giudici possono autorizzare restrizioni della libertà (GIP).
- * Per il sospetto possesso di armi o droga è prevista la sola perquisizione e non l'arresto.

DEFINIZIONI ART. 13 Cost.

Definizioni

- * **Libertà personale:** diritto della persona fisica a non subire coercizioni che ne impediscano o limitino i movimenti e le azioni (intesa anche come libertà morale)
- * **Detenzione:** restrizione della libertà personale finalizzata ad impedire la fuga del presunto autore del reato o la commissione di altri reati o l'alterazione delle prove.
- * **Ispezione personale:** mezzo di ricerca della prova che consiste in un esame condotto sul corpo della persona per rilevare le tracce o gli altri effetti del reato.
- * **Perquisizione personale:** mezzo di ricerca della prova al quale si ricorre quando si ha fondato motivo di ritenere che sulla persona sia nascosto il corpo del reato.
- * **Carcerazione preventiva:** (dal 1995 custodia cautelare) forma di restrizione della libertà personale (reclusione) a cui può essere sottoposta una persona indiziata di aver commesso un reato prima di essere sottoposta al processo.

ART. 14 Costituzione

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (mandato – atto motivato).

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica (epidemie pubbliche, ASL, radioattività) o a fini economici e fiscali (guardia di finanza per libri contabili) sono regolati da leggi speciali.

SPIEGAZIONE ART. 14

- * Nel codice civile viene fatta una distinzione tra residenza, domicilio e dimora ma in questo articolo della Costituzione per domicilio si intende il luogo in cui il soggetto risiede ed esercita la propria attività lavorativa.
- * L'inviolabilità del domicilio è presente anche nella legge n. 675 del 1996 (legge sulla privacy) in cui l'inviolabilità viene estesa anche al domicilio informatico.
- * Riserva di legge
- * Riserva di giurisdizione

RESIDENZA, DOMICILIO, DIMORA

- * Domicilio: luogo chiuso e isolato dall'ambiente esterno dove la persona intende svolgere la propria vita privata escludendo la presenza di estranei (abitazione, camera d'albergo, tenda, camper, cabina della nave o di un vagone letto, sede di un'associazione,...).
- * Sequestro: provvedimento diretto a sottrarre la libera disponibilità di beni mobili e immobili, utilizzabile nel processo penale per ottenere la prova di un reato.
- * Residenza: luogo in cui un individuo abita stabilmente.
- * Dimora: luogo in cui un individuo abita temporaneamente per alcuni giorni.

ART. 15 COSTITUZIONE

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16 COSTITUZIONE

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità (epidemia) o di sicurezza (processo). Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica (una volta solo dopo aver assolto il servizio di leva) e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (libertà vigilata, prestare testimonianza, presentarsi come giurato).

ART. 16 Costituzione

Spiegazione

* Primo articolo in cui si parla di cittadini poiché gli stranieri hanno alcune limitazioni.

Definizioni

* Ragioni politiche: durante il regime fascista è stato fatto largo uso di provvedimenti come il confino, con cui si relegavano gli oppositori del regime in località isolate per impedire che le loro

ART. 17 COSTITUZIONE

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 17 COSTITUZIONE

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 17 COSTITUZIONE

Spiegazione

- * Divieto di comportamenti violenti e divieto d'uso di armi; in questi casi la forza pubblica può intervenire per sciogliere la riunione
- * Se in luogo pubblico è obbligatoria la comunicazione preventiva all'autorità che può dare il divieto per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Definizioni

- * Riunione: raggruppamento di più persone che convergono in un determinato luogo previo accordo fra di loro o su invito dei promotori al fine di soddisfare un loro interesse individuale (politico, religioso, culturale, economico,...).
- * Luogo aperto al pubblico: luogo privato nel quale l'accesso è consentito a determinate condizioni (pagamento biglietto, orari determinati).
- * Luogo pubblico: luogo che per sua natura consente il libero accesso di tutti (via, piazza, giardino pubblico), vi si può svolgere una riunione previa autorizzazione delle autorità 3 giorni prima.

ART. 18 COSTITUZIONE

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

SPIEGAZIONE E DEFINIZIONI

Spiegazione

- * Un'associazione è fatta per durare nel tempo.
- * Sono vietate le associazioni segrete, poiché tendono generalmente a sovvertire lo Stato e minano il principio democratico sancito dalla Costituzione, le associazioni vietate dalla legge penale e quelle militari o paramilitari aventi anche finalità politiche.
- * Esempi di associazioni con scopi sovversivi sono: P2 (propaganda due) che tra gli anni '70 e gli anni '80 aveva come obiettivo un colpo di Stato in Italia; ETA, il movimento per l'indipendenza dei Paesi Baschi; IRA, il movimento per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito; Al Qaeda, Brigate Rosse,...

Definizioni

- * Diritto di associazione: si differenzia da quello di riunione (art. 17) per il carattere stabile e duraturo e per il perseguimento di uno scopo comune a tutti gli associati (sportivo, culturale, sindacale, umanitario, politico, religioso,...)

ART. 19 COSTITUZIONE

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Spiegazione e definizione

Spiegazione

* L'unico limite imposto alla libertà di religione è il buon costume

Definizioni

* Buon costume: regole di decenza (soggettive) o di pudore sessuale che variano a seconda dell'ambiente e del momento storico in cui vengono prese in considerazione.

Art. 20 Costituzione

Articolo

20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21 Costituzione

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietati le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

SPIEGAZIONE

* Libertà di stampa, di espressione del pensiero con tutti i mezzi possibili.

* Limiti: buon costume

sequestro giornale per intralcio alle indagini

--- calunnia

--- ingiuria (offesa)

--- calunnia (insinuare la commissione di un reato)

--- diffamazione (calunnia di fronte a molte persone)

--- falsa testimonianza

--- blasfemia

--- minaccia

--- plagio (manipolare la coscienza di una persona)

--- violenza morale

* Garanzie: riserva di legge (di stampa)

--- con autorizzazione del giudice

--- senza autorizzazione del giudice ma entro 24h

ART. 22 COSTITUZIONE

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica (essere titolari di diritti), della cittadinanza, del nome (nel periodo fascista non era così).

ART. 23 COSTITUZIONE

Articolo 23

Nessuna prestazione ("fare") personale (servizio militare) o patrimoniale (pagamento dei tributi) può essere imposta se non in base alla legge.

Spiegazione

- * Non posso essere costretto a fare/dare qualcosa se non è imposto dalla legge
- * Riserva di legge

ART. 24 COSTITUZIONE

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge (1988) determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

SPIEGAZIONE

- * Ci si rivolge al giudice se è stato lesa un proprio diritto/interesse
- * Se accusato ho il diritto di difendermi attraverso un avvocato
- * A ognuno è affidato almeno un avvocato d'ufficio (pagato da chi perde la causa se è benestante) gratuito (patrocinio per non abbienti)
- * Le legge determina il risarcimento in caso di errori giudiziari

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 26 COSTITUZIONE

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Spiegazione

* L'estradizione non è ammessa per reati politici

Definizioni

* Estradizione: consegna, da parte di uno Stato, di una persona imputata o condannata in un altro Stato, quando quest'ultimo ne faccia richiesta

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Spiegazione

- * La responsabilità penale è personale (chi commette un reato è direttamente punito)
- * L'imputato è considerato colpevole solo dopo il terzo grado, dopo cioè la sentenza definitiva

- * Non sono ammesse pene inumane ma devono tutte avere lo scopo di rieducare il colpevole
- * La pena di morte è proibita ma ha una riserva di legge (solo in caso militare). In ogni caso tale possibilità non è prevista dall'ordinamento corrente.

ART. 28 COSTITUZIONE

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

IL CODICE CIVILE

E' il principale *corpus* normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini,

sia nella sfera personale e familiare,

sia in quella patrimoniale

LA SOCIETA E GLI ENTI

Il diritto privato regola anche l'attività degli "enti" quali società ed associazioni che, essendo formati da un insieme di singoli soggetti che perseguono una finalità comune, hanno una loro disciplina specifica, la quale definisce i rapporti tra i soci o associati.

Nel sistema privatistico, i
soggetti si caratterizzano

- per la loro autonomia
- per la posizione di parità
innanzi alla legge.

IL CODICE CIVILE

Codice Civile :

prima parte introduttiva,
conosciuta come “le preleggi”
e di sei libri.

I SEI LIBRI DEL CODICE CIVILE

Persone e famiglia: 1 libro

Successioni: 2 libro

Proprietà: 3 libro

Obbligazioni: 4 libro

Lavoro: 5 libro

Tutela dei diritti: 6 libro

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

- E' quel libro che si occupa dello status delle persone fisiche, giuridiche e degli enti e dei rapporti tra la famiglia.

CAPACITA' GIURIDICA

Tradizionalmente si definisce come

“l’attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici”.

Essa, che con riferimento alle persone fisiche si acquista alla nascita,

Non può essere oggetto di rinuncia o transazione.

SOGGETTO DI DIRITTO

In altre parole, nella società moderna, per il solo fatto di essere nati, si è “soggetti di diritto”, ossia si è titolari di determinati diritti e di obblighi.

Tale principio, che oggi sembra banale, è invece una grande conquista della civiltà giuridica moderna: si pensi alla schiavitù nell’antica Roma o nell’America coloniale, dove gli schiavi non erano soggetti di diritto ma “oggetti”, beni di proprietà del loro padrone.

A 18 ANNI: LA MAGGIORE ETA'

La capacità di agire è in sostanza l'attitudine ad operare nel mondo giuridico, compiendo atti coi quali si assumono nuovi diritti od obblighi, o si trasferiscono ad altri posizioni giuridiche già esistenti.

Vi siete mai chiesti perché un minore non può liberamente contrarre matrimonio o fare testamento?

Ciò accade perché la minore età è il caso più comune e più frequente di incapacità legale di agire, e su essa è necessario fissare una maggiore attenzione, rispetto agli altri casi di incapacità.

IL MINORE NON HA LA CAPACITA' DI AGIRE: L'ACQUISTA A 18 ANNI

La legge presuppone in via assoluta che un minore non sia capace di provvedere ai propri interessi, e per evitare che ponga in essere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, vieta che costui possa compiere qualsivoglia atto negoziale, salvo alcune ipotesi come la stipula del contratto di lavoro o il riconoscimento di figlio naturale.

ATTI CHE IL MINORE NON PUO' COMPIERE

Al compimento dei 18 anni la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta una diversa età.

Gli atti compiuti dal minore sono annullabili (art. 1425 c.c.) entro 5 anni dal compimento della maggiore età, dal legale rappresentante del minore o direttamente da quest'ultimo, divenuto maggiorenne, ma non dalla controparte che ha negoziato col minore.

In seguito all'annullamento, il minore avrà diritto a riottenere tutto quanto abbia pagato in esecuzione del contratto annullabile, mentre sarà tenuto a restituire la prestazione ricevuta, nei limiti in cui non abbia apportato un vantaggio a sè.

ESEMPIO

- Un ragazzo di 14 anni va a comprare una macchina dal concessionario che glie la vende per un prezzo pari ad €. 20.000.
- Il contratto è annullabile.
- Il minore restituisce la macchina
- Il concessionario gli restituisce i soldi ricevuti.
- Questo perchè il ragazzo non ha ancora 18 anni-

I GENITORI DEVONO GUIDARE IL MINORE

Nella normalità dei casi sono i genitori che gestiscono il patrimonio del figlio minore ed esercitano la potestà su di lui: essi ne sono i “legali rappresentanti”.

La potestà però non ha esclusivamente un contenuto patrimoniale, ma prima di tutto personale: l’art. 147 c.c., che concretizza un principio costituzionale (art. 30 Cost.) e che sentiamo velocemente recitato dal parroco ogni qual volta si celebri un matrimonio religioso con effetti civili, impone ai coniugi (futuri genitori) *“di mantenere, istruire, ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*.

In tale breve frase è compendiato il “duro mestiere del genitore”, che non consiste solo nel dare supporto economico al figlio, bensì comporta il compito di guidare il minore verso la sua naturale maturazione ed evoluzione come individuo.

IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL MINORE

Si pensi ad esempio ad un immobile, che viene locato, oppure ad un deposito di denaro in banca, di proprietà del figlio:

la titolarità del bene o del denaro resta al figlio, ma i frutti (ossia il reddito prodotto dai canoni di locazione o dagli interessi maturati) spettano ai genitori, che sono tenuti ad utilizzarli per finalità strettamente familiari.

GENITORI ED ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Quando però i genitori vogliono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del minore (consistenti nelle operazioni più rischiose, suscettibili di depauperare il suo patrimonio come ad es.: vendita dei beni, costituzione di ipoteche su di essi, accettazione di eredità), si rende necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'autorizzazione rappresenta una forma di “controllo economico” sulla convenienza del negozio da compiere:

il Giudice verifica che le condizioni negoziali predisposte dai genitori non siano svantaggiose rispetto ai normali livelli di mercato.

Genitori esercenti potestà genitoriale

Sul piano economico, i genitori esercenti la potestà hanno i poteri di amministrazione e di rappresentanza (ossia il potere di compiere atti giuridici) sui beni del figlio, ed inoltre sono titolari dell'usufrutto legale su tali beni, che però devono utilizzare per il mantenimento della famiglia e l'educazione del figlio (art. 324 c.c.).

CAPACITA' D'AGIRE

“l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica”.

Essa si acquista al compimento della maggiore età (18 ANNI)

e si conserva per tutta la vita, salvo alcune ipotesi particolari di limitazione, in cui l’ordinamento ritiene che un soggetto non sia capace di curare i propri interessi ed appresta dei rimedi, come l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno

DISPENSE: DIRITTI E DOVERI dei CITTADINI

Dott.ssa Manuela Saccarelli

(redazione a cura di Marcus Mattia)